



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura - DPD
Servizio Competitività Agricoltura – DPD018
Ufficio: Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE 2115/2021)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo

(D.G.R. 904 del 29.12.2022 approvazione CSR “versione 1)

Bando per l’attivazione dell’intervento

SRD03 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Codice intervento (SM)	SRD03
Nome intervento	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
Tipo di intervento	INVEST (73) - Investimenti
Obiettivi specifici della PAC	OS2: Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione. OS8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare.
Esigenze	E1.3 Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e foresta E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali
Indicatori di risultato	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC R.42 Numero di persone interessate da progetti di inclusione sociale sovvenzionati
Dotazione finanziaria	€ 6.000.000,00 (seimilioni,00)
Annualità	2023

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	4
1.1. PRAFAZIONE.....	4
1.2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	4
1.3. STRUTTURA BANDO.....	4
CAPO I – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....	5
Articolo 1 – Finalità dell’intervento.....	5
Articolo 2 – Risorse e articolazione della dotazione finanziaria.....	6
Articolo 3 – Massimali di investimento, intensità del Sostegno e regime di aiuto.....	7
Articolo 4 – Effetto incentivante, cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento.....	7
Articolo 5 - Strutture competenti.....	8
Articolo 6 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando.....	9
Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno.....	10
CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	10
Articolo 8 – Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente.....	11
Articolo 9 - Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno.....	14
Articolo 10 - Documenti specifici per l’investimento da allegare alla domanda di sostegno.....	15
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità dell’investimento.....	18
Articolo 12 – Costi ammissibili.....	19
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	21
Articolo 14 - Criteri Di Selezione.....	24
Articolo 15 – Valorizzazione dell’investimento.....	31
Articolo 16 - Riesame.....	31
Articolo 17 – Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione.....	32
CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.....	33
Articolo 18 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.....	33
Articolo 19 - Variante.....	34
Articolo 20 - Proroga.....	36
Articolo 21 – Domanda di pagamento.....	36
Articolo 22 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipazione.....	37
Articolo 23 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell’acconto.....	38
Articolo 24 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.....	39
Articolo 25 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell’anticipazione del contributo.....	41
Articolo 26 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell’acconto e del saldo del contributo.....	41
Articolo 27 - Vincoli di inalienabilità e destinazione.....	42
Articolo 28 - Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario.....	42

Articolo 29 – Motivi di Decadenza dal beneficio.....	43
Articolo 30 – Motivi di Revoca del beneficio.....	43
Articolo 31 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	44
Articolo 32 - Errori palesi.....	44
Articolo 33 – Motivi di Riduzione del beneficio.....	45
Articolo 34 - Controlli.....	45
Articolo 35 - Riduzioni e Sanzioni.....	45
Articolo 36 - Impugnative.....	45
Articolo 37 - Ulteriori Informazioni.....	46
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	46
Articolo 38 - Normativa di Riferimento.....	46
Articolo 39 - Trattamento dei dati personali.....	46
Articolo 40 – Obblighi del Beneficiario.....	47
Articolo 41 - Definizioni.....	48
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	49

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. PRAFAZIONE

1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento *SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*, sulla base dei contenuti del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato con decisione C(2022) 8645 final della Commissione europea del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023, pubblicata il 23-11-2023 sul sito della Rete rurale.
2. Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRD03 del documento CSR sopra citato e ai corrispondenti Criteri di selezione, consultabili, rispettivamente, mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo> e a [Documenti utili PAC | Regione Abruzzo](#).

1.2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Bando, in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni eurounitarie o nazionali, anche al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le modifiche ed integrazioni al presente Bando potranno derivare dall'emanazione del nuovo Regolamento de minimis di abrogazione o di modifica del vigente Regolamento 1407/2013, la cui validità è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020.
3. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Bando, accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
 - b) in caso di modifiche o integrazioni apportate al presente Bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
 - c) le domande non conformi al presente Bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non sono prese in considerazione;
 - d) qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente Bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

1.3. STRUTTURA BANDO

1. Il presente bando è articolato in quattro capi:
 - a) Il Capo I è dedicato alla descrizione dell'intervento.
 - b) Il Capo II è dedicato al procedimento istruttorio della domanda di sostegno ed è a sua volta articolato in 4 Fasi, l'una propedeutica all'altra. Le fasi attengono rispettivamente: alla Verifica di Ricevibilità; alla Verifica di Ammissibilità dei criteri soggettivi; alla Verifica di Ammissibilità dell'investimento; alla Valutazione di Merito. Solo l'esito positivo di una fase consente di passare alla successiva.

- c) Il Capo III è dedicato alla attuazione del Piano Aziendale e alla presentazione delle Domande di Pagamento.
- d) Il Capo IV è dedicato alle disposizioni finali.

CAPO I – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 1 – Finalità dell'intervento

1. L'intervento è concepito quale strumento finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali.
2. L'intervento sostiene gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole e persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. Per attività extra-agricole si intendono, quindi, le attività e i servizi che un'impresa agricola può esercitare - al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di reddito, l'impiego di manodopera aziendale e/o di occupazione - avvalendosi delle proprie risorse che non originano, però, produzioni ricomprese nell'Allegato I del Trattato.
3. Sono finanziabili gli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile attraverso i seguenti interventi:
 - a) Agriturismo, in conformità alle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg.;
 - b) Agricoltura sociale, in conformità alle previsioni di cui alla Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.;
 - c) Attività educative/didattiche, in conformità alle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.;
 - d) Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, limitatamente a birra, pane, dolci e pasta;
 - e) Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
 - f) Selvicoltura, acquacoltura (*solo se tali attività vengono esercitate in forma non esclusiva*) e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.
4. Tutte le tipologie di investimento concorrono al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore **R39**. Gli investimenti della tipologia b) - Agricoltura sociale contribuiscono anche alla valorizzazione dell'indicatore **R42**.

Articolo 2 – Risorse e articolazione della dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 6.000.000,00.
2. La selezione delle domande di sostegno si basa su una procedura valutativa con **procedimento “a sportello”**.
3. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare.
4. Le domande possono essere presentate esclusivamente fra la data di apertura e quella di chiusura dello sportello.
5. Al fine di favorire l’accesso ai finanziamenti per i progetti di maggior qualità che totalizzano punteggi più elevati secondo il sistema dei criteri di selezione previsto all’art. 14 del presente Bando, la dotazione finanziaria assegnata è ripartita in “cassetti” in relazione al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda a seguito della valutazione di merito.
6. In presenza di più domande di sostegno rilasciate dallo stesso richiedente è considerata valida l’ultima presentata.
7. Ad ogni Cassetto è attribuita la quota delle risorse disponibili come di seguito indicato:

Cassetti	Punteggio	Risorse
I Cassetto	≥ 70	60% delle risorse
II Cassetto	≥ 50 e < 70	30% delle risorse
III Cassetto	≥ 30 e < 50	10% delle risorse

8. Le domande di sostegno ricevibili sono inserite nei “cassetti” sulla base del punteggio autoassegnato da ciascun richiedente; per ogni “cassetto” l’accesso alle risorse è determinato esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di rilascio informatico delle domande di sostegno.
9. Le risorse non utilizzate in uno dei cassetti sono aggiunte a quelle del cassetto con punteggio di accesso più elevato in cui residuino domande insoddisfatte. Ove non ve ne siano, le risorse non utilizzate nei diversi cassetti sono riassegnate in maniera da soddisfare prioritariamente le domande in classe di punteggio più elevato e, successivamente, quelle in classe di punteggio progressivamente più basso, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
10. Le domande che, in conseguenza dell’ordine cronologico di arrivo, non trovano copertura finanziaria nell’ambito del cassetto di riferimento sono escluse dalle successive fasi di ammissibilità.
11. L’ultima domanda del cassetto di riferimento, fermo restando l’importo minimo degli investimenti di cui al successivo art. 3.1, è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
12. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, l’Ufficio competente procede all’utilizzo delle risorse in favore delle domande in classe di punteggio più elevato e, successivamente, in favore di quelle in classe di punteggio progressivamente più basso, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 3 – Massimali di investimento, intensità del Sostegno e regime di aiuto

1. Il totale degli investimenti previsti dal Piano Aziendale (**Allegato 1_Piano Aziendale**) è compreso tra un importo minimo di € 20.000,00 e un importo massimo di € 250.000,00. Non sono ammesse domande di aiuto con una spesa richiesta o determinata in sede di istruttoria di ammissibilità inferiore al suddetto importo minimo. Le domande con proposte progettuali di importo superiore a euro 250.000,00 possono essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato sulla spesa massima ammissibile di euro 250.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 50% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili, salvo quanto specificato al successivo comma 3.
3. L'intensità del sostegno può raggiungere il 60% del costo dell'investimento ammissibile per gli interventi localizzati in aree D, di cui all'**APPENDICE A**; il soggetto richiedente è a tale fine tenuto a rendere la dichiarazione di cui all'**Allegato 2_maggiorazione Area D**.
4. Il Regime di aiuto è attuato in conformità al Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".
5. L'importo potenziale complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3, comma 4 del Reg. 1407/2013).
6. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 1407/2013 ed in particolare:
 - gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 1407/2013;
 - è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1407/2013;
 - ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
7. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Bando comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art.3, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 4 – Effetto incentivante, cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento

1. Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023

o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. Relativamente alle spese generali, sostenibili prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima della concessione, quindi prima dell'assegnazione del CUP, devono comunque assicurare la tracciabilità di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura "Fondo FEASR – CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD03" nonché il numero Sian della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.

2. Coerentemente con quanto stabilito al par. 4.7.3 PSP PAC 2023-27: le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:
 - a) l'Autorità di Gestione predispone l'effettuazione di verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione dei contributi erogati su sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;
 - b) a titolo del FEASR nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) tuttavia, nei casi di cui alla lettera b), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Un'operazione o una spesa cofinanziata dal FEASR possono ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. L'Autorità di gestione attiva gli strumenti disponibili (es. accesso a banche dati, controllo documenti contabili ecc.) atti a verificare l'assenza del doppio finanziamento e il non superamento dei limiti di cumulo. Agli aiuti che si configurano come Aiuti di Stato (inclusi gli aiuti "de minimis") si applicano, inoltre, le regole di cumulo individuate dai pertinenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato, Regolamenti per l'esenzione dalla notifica, o regolamenti "de minimis".

3. I richiedenti sono tenuti a compilare la dichiarazione di cui all'**Allegato 3_Doppio finanziamento** al presente bando, la cui assenza determina l'inammissibilità della domanda di sostegno e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 5 - Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del *Dipartimento Agricoltura - DPD*;

- b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio Competitività Agricoltura – DPD018;
- c) l'Ufficio competente è individuato nell'Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole.

Articolo 6 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando le imprese richiedenti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) destinatarie, come stabilito dal PSP "6. DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO", di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - b) sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - c) che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs 165/01 (*clausola del c.d. Pantouflage*);
 - d) risultano inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la completa restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'**Allegato 4_Cause di esclusione**, di non trovarsi in una o più condizioni di cui al precedente comma 1. Tali condizioni sono verificate sulla base delle autocertificazioni rese nell'Allegato 4 e accertate dagli uffici regionali preliminarmente all'emanazione del provvedimento di concessione.
3. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione **dell'Allegato 4_Cause di esclusione**, lo stesso risulta in tutto o in parte non compilato o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata sul SIAN, entro i termini di apertura e chiusura dello sportello. Il periodo di presentazione, della durata di 15 giorni consecutivi, è annunciato con avviso pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura 10 (dieci) giorni prima dell'apertura.
2. La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega – da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante - seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica, presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.
3. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di quindici (15) giorni continuativi antecedenti la data di apertura dello sportello. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all'indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372 del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-psr>).
5. Le funzionalità *software* realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.
6. La domanda di sostegno deve essere corredata, secondo le occorrenze, della documentazione elencata nei successivi articoli 9 e 10.

CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

FASE 1 – Verifica di Ricevibilità

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda.

1. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 5 del precedente articolo 7, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento

di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

2. Se la domanda di sostegno è dichiarata ricevibile, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica di ammissibilità della Domanda di sostegno.

FASE 2 – Verifica di Ammissibilità dei criteri soggettivi

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare: la completezza sostanziale della domanda di sostegno, la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla impresa: trattasi di quei requisiti in assenza dei quali non è possibile partecipare alla presente procedura

Articolo 8 – Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole nelle zone rurali, con esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
2. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente **deve dichiarare**, mediante compilazione dell'**Allegato 5_Requisiti soggettivi**, di:
 - a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
 - b) essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA con codice di attività agricola ATECO 01. In caso di più sedi, l'unità locale oggetto di investimento deve ricadere nel territorio della regione Abruzzo;
 - c) essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d) realizzare l'investimento nelle aree rurali del territorio della regione Abruzzo (*intero territorio regionale con esclusione delle Aree "A": Comune di Chieti e Comune di Pescara*);
 - e) avere la disponibilità giuridica degli immobili sui quali effettuare l'investimento; i terreni/fabbricati devono essere posseduti a titolo di proprietà/comproprietà, usufrutto o in ragione di un contratto di affitto, con esclusione del comodato e dei terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati¹. In caso di titoli di godimento diversi dalla proprietà, la disponibilità dei terreni/fabbricati non deve essere inferiore a 9 anni dalla data di presentazione della Domanda di sostegno e risultare da contratto registrato. I fabbricati sui quali effettuare gli investimenti devono essere presenti nella Scheda Fascicolo collegata alla Domanda di sostegno;
 - f) essere in possesso - per investimenti finalizzati all'avvio dell'esercizio dell'AGRITURISMO E/O DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRICOLTURA

¹ Per i terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 m², siti in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dei soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai soli fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato DPR n. 503 del 1999. **Pertanto, tali terreni concorrono unicamente alla "Dimensione economica aziendale" di cui al criterio di selezione 6.1 dell'art. 14 del presente Bando.**

SOCIALE ed oggetto della Domanda di sostegno - dell'iscrizione ad uno o più dei seguenti Elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali disciplinanti tali tipologie di attività:

- i Imprenditori/Operatori Agrituristici ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg
 - ii Operatori di Fattoria didattica ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.
 - iii Imprenditori di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.
- g) essere in possesso - per investimenti finalizzati all'ampliamento delle attività extra agricole nell'ambito dell'esercizio dell'AGRITURISMO E/O DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE e oggetto della Domanda di sostegno - del **certificato aggiornato** di:
- i Imprenditori/Operatori Agrituristici ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg
 - ii Operatori di Fattoria didattica ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.
 - iii Imprenditori di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e Regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.
- h) in alternativa ai precedenti punti f) e g): aver presentato domanda di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi regionali o domanda di aggiornamento del Certificato di iscrizione già rilasciato;
- i) essere in possesso - relativamente al servizio di Agrinido - dell'autorizzazione di cui all'Art. 12 del Regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg. della L.R. n. 48/2013, o, in carenza di questa, allegare alla domanda di sostegno l'impegno dell'istante a richiedere la prescritta autorizzazione nonché dichiarazione asseverata del Tecnico progettista attestante che a fine intervento gli immobili oggetto di finanziamento presentino i prescritti requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, L.R. n. 76/2000, L.R. n. 2/2005, DGR n. 565/2001;
- j) realizzare il prodotto finito oggetto dell'attività di trasformazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), limitatamente a birra, pane, dolci e pasta, con almeno il 51% della materia prima aziendale derivante dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 2 del presente Bando;
- k) rientrare nella definizione di microimpresa o piccola impresa che sinteticamente sono così caratterizzate a livello dimensionale (per la compiuta definizione dei requisiti si rimanda **all'Appendice B** al presente Bando):

Tipo	Occupati	Fatturato (*) (milioni di €)	Totale di bilancio (milioni di €)
Piccola impresa	< 50 e	≤ 10 oppure	≤ 10
Microimpresa	< 10 e	≤ 2 oppure	≤ 2
(*) per le imprese in attività che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio viene tenuta in considerazione, ai fini del massimale di fatturato, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l'anno precedente la presentazione della domanda			

- l) essere in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti, rilasciata dal comproprietario nel caso di comproprietà o dal nudo proprietario in caso di usufrutto o dal proprietario nel caso di affitto (*qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare eventualmente in copia a corredo dell'autorizzazione*), resa mediante compilazione dell'**Allegato 7**;
- m) essere in possesso per lo svolgimento delle ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E ATTIVITÀ LEGATE ALLE TRADIZIONI RURALI E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE dell'abilitazione all'esercizio di Agriturismo, di Fattoria didattica o di Fattoria sociale.
3. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente **deve impegnarsi**, mediante compilazione dell'**Allegato 6_Dichiarazione di impegno**, a:
- sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel Piano Aziendale e conformemente a quanto definito nell'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe;
 - mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
 - non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
 - produrre – ai fini della concessione del sostegno - autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" – sezione Agricoltura (nel caso di soggetto beneficiario già iscritto all'INPS- sezione Agricoltura);
 - (*se ricorre*) acquisire entro la data di concessione, qualora non già in possesso, l'iscrizione ad uno o più degli Elenchi ed Albi dell'AGRITURISMO E/O DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE o l'aggiornamento del Certificato già rilasciato;
 - (*se ricorre*) acquisire entro la data di concessione, qualora non già in possesso, l'autorizzazione all'esercizio dell'Agriturismo, di cui all'Art. 12 del Regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg. della L.R. n. 48/2013;
 - (*se ricorre*) garantire il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi albi/elenchi regionali per tutto il periodo di vincolo degli investimenti;
 - (*se ricorre*) aggiornare la scadenza dei contratti di affitto fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente Bando, in presenza di contratti con scadenza inferiore al periodo di impegno.
4. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'**Allegato 5_Requisiti soggettivi** risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo o se l'**Allegato**

5_Requisiti soggettivi risulta in tutto o in parte non compilato, o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

5. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 5_Requisiti soggettivi** risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dell'Allegato 6.
6. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 6_Dichiarazione di impegno**, il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
7. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 6_Dichiarazione di impegno**, il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente procede alla verifica della ulteriore documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Articolo 9 - Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità** - la seguente documentazione, annoverata su base generale e prevista per tutte le domande di sostegno, a prescindere dalla tipologia di investimento che si intende realizzare:
 - a) copia di documento di identità in corso di validità;
 - b) Piano Aziendale, redatto nella versione di cui all'**Allegato 1**;
 - c) *(se ricorre)* dichiarazione in ordine all'eventuale possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della intensità del sostegno per la localizzazione nell'area D, resa mediante compilazione dell'**Allegato 2**;
 - d) dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione dell'**Allegato 3**;
 - e) dichiarazione in ordine alla assenza di cause di esclusione dal bando di cui all'art. 6, comma 1, resa mediante compilazione dell'**Allegato 4**;
 - f) dichiarazione in ordine ai requisiti di ammissibilità del richiedente di cui all'art. 8 comma 2, resa mediante compilazione dell'**Allegato 5**;
 - g) documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l'anno precedente la presentazione della domanda per la verifica del requisito di micro e piccola impresa (MODELLO IVA);
 - h) dichiarazione di impegno di cui all'art. 8 comma 3, resa mediante compilazione dell'**Allegato 6**;
 - i) *(se ricorre)* autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto (*qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare eventualmente in copia a corredo dell'autorizzazione*), resa mediante compilazione dell'**Allegato 7_Autorizzazione agli investimenti da parte dei proprietari degli immobili**;

- j) *(se ricorre)* per le società – diverse dalle società unipersonali - e per le cooperative, oltre alla documentazione prevista ai commi precedenti, è necessario allegare apposito atto dell'organo competente con il quale:
- i) si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - ii) si approva il Piano Aziendale;
 - iii) si dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di sostegno e di adempiere a tutti gli oneri consequenziali;
- k) *(se ricorre)* in relazione al servizio di Agrinido, in assenza del possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 12 del Regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg. della L.R. n. 48/2013, allegare dichiarazione asseverata del Tecnico progettista attestante che a fine intervento gli immobili oggetto di finanziamento presentino i prescritti requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, L.R. n. 76/2000, L.R. n. 2/2005, DGR n. 565/2001.
2. Se la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a k)] risulta mancante – in tutto o in parte - o se gli Allegati risultano in tutto o in parte non compilati, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
3. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a k)] e la stessa risulta correttamente compilata, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della spesa.

Articolo 10 - Documenti specifici per l'investimento da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma 1, la seguente documentazione, sulla base dell'investimento che si intende realizzare:
- a) Per l'acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici e beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, nonché per determinare il costo di particolari categorie di opere edili, eventualmente non ricomprese nei prezziari:**
- i. *Analisi dei prezzi per determinare il costo di strutture prefabbricate o di particolari categorie di opere edili, eventualmente non ricomprese nei prezziari;*
 - ii. n. 3 preventivi di spesa emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili eventualmente non ricomprese nei prezziari, nonché per retribuire prestazioni professionali nell'ambito delle spese generali;
 - iii. Prospetto di raffronto dei preventivi, redatto sulla base dell'**Allegato 8**, contenente le motivazioni della scelta e sottoscritto da un tecnico qualificato.

È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
2. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
3. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.

Tutti i preventivi devono contenere in forma chiaramente leggibile:

- a) la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
- b) la data;
- c) la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.

b) Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e delle sistemazioni esterne:

- i. Elaborati progettuali pre e post-intervento;
- ii. Relazione tecnica di progetto;
- iii. Layout e descrizione dei processi di lavorazione;
- iv. Computo metrico estimativo, formulato sulla base dei prezzi regionali vigenti alla data di presentazione della DDS;
- v. Perizia asseverata per calcolo degli ampliamenti, da redigersi sulla base del modello **Allegato 9**;
- vi. **Check list** di autoverifica sul rispetto del dimensionamento delle attività connesse, da rendersi con l'**Allegato 10** secondo le prescrizioni tecniche di cui al documento "Dimensionamento attività connesse – **Appendice C**";
- vii. Documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status delle strutture interessate dall'intervento di ristrutturazione;
- viii. permesso di costruire, denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato e la data di presentazione al Comune; **detta documentazione, se non presente in allegato alla domanda di sostegno, deve, in ogni caso, essere prodotta al momento della presentazione della prima domanda di pagamento (Anticipo o Acconto).**

La documentazione sopra elencata (lett. da i a vi) deve essere redatta e sottoscritta dal progettista abilitato ed iscritto agli Ordini e ai Collegi professionali di specifica competenza.

c) Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e delle sistemazioni esterne, già in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno, a pena di inammissibilità della spesa, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 1, lett. a) è necessario allegare:

4. Se alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta al comma 1 [lettere da a) a f)], e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare l'ammissibilità dell'investimento.

FASE 3 – Verifica di Ammissibilità dell'investimento.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammessi al sostegno gli investimenti che:
 - a) perseguono le finalità specifiche dell'intervento SRD03 esplicitate all'art. 1 del Bando;
 - b) sono realizzati – a pena di inammissibilità della domanda - nelle aree rurali del territorio della regione Abruzzo (intero territorio regionale con esclusione delle Aree "A": Comune di Chieti e Comune di Pescara);
 - c) rispettano – a pena di inammissibilità della domanda - la soglia minima di € 20.000,00 di cui all'art. 3, comma 1 del Bando;
 - d) rispettano il Disciplinare tecnico "Dimensionamento attività connesse" di cui **all'Appendice C**.
2. Se le condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 non risultano verificate, la domanda e/o la spesa è dichiarata inammissibile.
3. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata di un Piano Aziendale, secondo il modello di cui all'**Allegato 1** al presente Bando, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
4. Il Piano Aziendale deve fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento e, pertanto, deve rappresentare la situazione iniziale aziendale, gli obiettivi per lo sviluppo delle attività di diversificazione, le informazioni necessarie per la valutazione e selezione della Domanda di sostegno.
5. Il Piano Aziendale, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico compilatore, deve essere trasmesso, entro i termini previsti dal bando, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata nel sistema SIAN.
6. Se il Piano aziendale, ancorché prodotto, necessita di perfezionamento, il Servizio può richiedere chiarimenti applicando il Soccorso istruttorio di cui alla Legge 241/90.
7. L'attuazione del Piano Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro 12 mesi, o 18 mesi in caso di interventi sulle strutture, dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
8. Se il Piano Aziendale rappresenta tutti i contenuti richiesti, la domanda di sostegno è dichiarata ammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a verificare che:
 - i le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 12;
 - ii non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'articolo 13;

- iii l'investimento sia riconducibile alle tipologie di attività extragricole autorizzate e inserite nei certificati di cui all'art. 8 comma 2 lett. f), g) e nel limite massimo delle attività presenti nei certificati stessi; nel caso di tipologie non previste nei certificati di iscrizione, i relativi investimenti sono completamente stralciati.
9. Se all'esito della verifica di cui al comma 8, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 13, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di esclusione parziale e totale della spesa. È consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. In relazione all'**ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E/O DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRINIDO E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE** sono ammissibili i seguenti investimenti:
- a) Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agrinido, di agricoltura sociale, nel rispetto dei limiti disposti dalle rispettive norme di settore (accoglienza in camere e/o in unità abitative – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività ricreative/culturali – attività e servizi complementari), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; gli ampliamenti, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi nel limite massimo del **15%** rispetto alle volumetrie aziendali presenti e da destinare esclusivamente all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature e impianti);
 - b) Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) in immobili aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agrinido, di agricoltura sociale, preferibilmente attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili; unitamente agli investimenti per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico ecc.) è possibile prevedere l'acquisto di accumulatore elettrico o del sistema di accumulo dell'energia elettrica;
 - c) Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e aree esterne contigue agli immobili oggetto di intervento e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno;
 - d) Sistemazioni di aree esterne da destinare all'attività agrituristica di agricamping, infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche nonché ogni impiantistica necessaria; recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare a servizi igienici e i servizi di lavanderia previsti dall'Allegato F, lettera C) del Regolamento attuativo in materia di agriturismo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg;
 - e) Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola fruibili ai fini dell'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agrinido, di agricoltura sociale, nel rispetto di limiti e tipologie disposti dalle rispettive norme di settore;

- f) Limitatamente alle imprese agrituristiche e alle fattorie sociali sono ammissibili le realizzazioni di: *campo tiro con l'arco – campo bocce – campo di tennis - campo polivalente– piscina – maneggio* di dimensioni non superiori a **1.500 m²** – *laghetto per pesca sportiva – aree benessere* - che devono essere connesse e dimensionate all'attività agriturbistica e/o di fattoria sociale esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti rispettive normative, nonché la realizzazione di blocchi servizi funzionali all'esercizio dei suddetti servizi integrativi e accessori , secondo le specifiche fornite **nell'Appendice C – Disciplinare tecnico**. I blocchi servizi devono rivestire il carattere di strumentalità rispetto ai servizi correlati e non devono superare il volume lordo di **90 m³**;
- g) Limitatamente alle fattorie didattiche e alle fattorie sociali sono ammissibili gli acquisti di apparecchi audio-video, destinati ad attrezzare aule;
- h) Acquisto di arredi, dotazioni ed attrezzature inventariabili necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, compresa la segnaletica necessaria;
- i) Acquisto di attrezzature informatiche, applicazioni e programmi informatici, finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (ITC/TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agriturbistica e dei prodotti non agricoli, compresa la predisposizione di siti aziendali funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, con esclusione dei costi di manutenzione e gestione;
- j) Spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%. Le spese generali, qualora connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo, sono ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita a tali opere specifiche, al netto dell'importo relativo alle stesse spese tecniche.

2. In relazione **all'ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE**, sono ammissibili investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, limitatamente a birra, pane, dolci e pasta. Tali investimenti sono ammissibili nei limiti di cui alle vigenti norme in materia di *“Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi”* e a condizione che la materia prima sia prodotta per almeno il 51% nella propria azienda e che gli impianti siano correttamente dimensionati rispetto al quantitativo complessivo di materia prima da trasformare.

2.1 Nello specifico, gli investimenti ammissibili sono:

- a) Interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento dei fabbricati aziendali esistenti e realizzazione di costruzioni ex novo per laboratori e punti vendita aziendali.
- b) Acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti, necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno.
- c) Acquisto di attrezzature informatiche, applicazioni e programmi informatici, finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (ITC/TIC) e del commercio elettronico dei prodotti non agricoli, compresa la predisposizione di

siti aziendali funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, con esclusione dei costi di manutenzione e gestione.

- d) Spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%. Le spese generali, qualora connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo, sono ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita a tali opere specifiche, al netto dell'importo relativo alle stesse spese tecniche.

3. In relazione alle **ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E ATTIVITÀ LEGATE ALLE TRADIZIONI RURALI E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE**, sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti, senza ampliamenti, per l'allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale, per la creazione di laboratori da destinarsi ad attività artigianali non agricole legate alle tradizioni rurali del territorio (ad es. lavorazione di vimini, legno, ceramica, lana e tessuti, etc.), acquisto di macchinari e attrezzature per lo svolgimento di tali attività, nonché recupero di manufatti preesistenti di valore testimoniale della tradizione rurale;
- b) Realizzazione, all'interno dell'azienda agricola, di orti botanici, di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi, strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ed oggetto di sostegno.

4. In relazione alle attività di selvicoltura, acquacoltura (da non svolgersi in maniera esclusiva né prevalente) e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione **di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli** sono ammissibili le relative spese per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono fornire servizi ambientali per la cura e manutenzione di spazi non agricoli, quali pulizia stradale e sgombero di neve dalla viabilità pubblica e privata, mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

In relazione ai servizi ambientali per la cura e manutenzione di spazi non agricoli sono ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di:

- 1 Frese sgombero neve o spargisale, omologati per trattrici agricole;
- 2 Vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando, omologate per trattrici agricole;
- 3 Spazzolatrici stradali aspiranti;
- 4 Spazzolatrici a rullo, omologate per trattrici agricole.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammesse spese afferenti agli investimenti/interventi di seguito riportati:

- a) acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) costruzione di nuovi edifici con eccezione di quanto previsto per l'ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE di cui all'art. 12, comma 2;

- c) ampliamenti difformi da quelli ammissibili di cui all'art. 12 comma 1, lett. a) e f);
- d) acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);
- e) acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto;
- f) acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- g) opere e attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole;
- h) opere e attrezzature finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi compresi nell'Allegato I del TFUE;
- i) interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.) ed acquisto di relativi arredi;
- j) realizzazione di strutture prefabbricate da destinarsi ad alloggio e ristorazione: bungalow e casette in legno;
- k) opere di manutenzione ordinaria;
- l) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
- m) interventi su strade interpoderali e realizzazione di recinzioni per uso esclusivamente agricolo e/o non strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno;
- n) acquisti relativi a materiali di consumo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: piccoli attrezzi – guanti da lavoro - chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo - reagenti chimici - bombole di azoto, di CO₂ e altri gas;
- o) acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le Fattorie didattiche e Agricoltura sociale, giustificate nel progetto;
- p) acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi, posateria e stoviglie;
- q) acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili, nonché oggetti di arredo non strettamente connessi con l'attività oggetto di sostegno;
- r) acquisto di veicoli targati o targabili per trasporto persone e/o cose, anche se ad uso promiscuo, fatta eccezione per bici e per carrozzine fuoristrada per consentire escursioni a persone con disabilità motorie;
- s) interventi per l'irrigazione;
- t) investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- u) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità del presente Intervento;
- v) acquisti in leasing;
- w) investimenti allocati in territori extra regionali;
- x) interventi previsti da altre misure del CSR;
- y) interessi passivi;

- z) spese bancarie e legali;
- aa) imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- bb) IRAP a meno che la base imponibile sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

FASE 4 – Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Articolo 14 - Criteri Di Selezione

1. I criteri di selezione adottati per l’attuazione dell’intervento SRD03 di cui al presente bando sono riportati nella tabella che segue.
2. Ai fini della valorizzazione del punteggio auto attribuito è necessario – a pena di inammissibilità del relativo punteggio – compilare correttamente l’apposita Sezione descrittiva del Piano aziendale ed allegare la documentazione probatoria a suffragio del punteggio richiesto.

SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole				
Principi di selezione	Criteri di selezione	punti	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione	Documenti di verifica
01 – Tipologia del beneficiario	1.1 Requisiti del soggetto richiedente (*)	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: Domanda di sostegno presentata da agricoltori di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti e con grado di professionalità (qualifica IAP e/o coltivatore diretto). • 50%: Domanda di sostegno presentata da agricoltori di età compresa tra i 31 e i 40 anni compiuti o con qualifica IAP e/o coltivatore diretto; • 0%: assenza del requisito. 	<i>Documento di riconoscimento</i> <i>Per le società: visura della CCIAA acquisita d’ufficio mediante Telemaco</i> <i>Certificato IAP/ C.D.</i>
	1.2 Domanda di sostegno presentata da una donna (*)	3	<ul style="list-style-type: none"> • 100% presenza del requisito • 0%: assenza del requisito 	<i>Documento di riconoscimento</i> <i>Per le società: visura della CCIAA acquisita d’ufficio mediante Telemaco</i>
02 - Localizzazione e geografica	2.1 Investimenti realizzati nelle aree eleggibili alla “strategia regionale aree interne”	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100% presenza del requisito • 0%: assenza del requisito 	<i>Piano aziendale - DDS</i> <i>Appendice A</i>
03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento	3.1 Acquisizione di Certificazione di fattoria didattica e/o agrinido e/o agriasilo e/o agritata da parte di azienda agrituristica o acquisizione della certificazione di azienda agrituristica da parte di fattoria didattica e/o agrinido e/o agriasilo e/o agritata	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100% presenza del requisito • 0%: assenza del requisito 	<i>- Certificati di abilitazione all’esercizio dell’attività extragricola</i> <i>- Piano aziendale</i>

Allegato A) alla determina DPD018/719 del 15/12/2023

	3.2 Introduzione/ampliamento delle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande: ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione	15	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: Introduzione/ampliamento di almeno tre attività principali; • 75%: Introduzione/ampliamento di due delle quattro attività principali • 50%: Introduzione/ampliamento di una delle quattro attività principali • 0%: assenza del requisito 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica;</i> - <i>Piano aziendale</i>
	3.3 Ampliamento delle attività di ospitalità e somministrazioni pasti (ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione) mediante introduzione di servizi integrativi e accessori come da certificato di iscrizione all'esercizio dell'attività agrituristica	7	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: Aziende agrituristiche che attivano almeno tre servizi integrativi e accessori; • 75%: Aziende agrituristiche che attivano due servizi integrativi e accessori; • 50%: Aziende agrituristiche che attivano uno dei servizi integrativi e accessori; • 0%: assenza del requisito. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e/o domanda di iscrizione o di aggiornamento;</i> - <i>Piano aziendale</i>
	3.4 Aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche che attivano almeno una delle seguenti attività: - un laboratorio artigianale volto al recupero di attività artigianali legate alla cultura e alla tradizione rurale e contadina con esclusione della trasformazione /lavorazione di prodotti ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE; - allestimento di uno spaccio di vendita dei prodotti aziendali non ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e/o di Fattoria didattica</i> - <i>Piano aziendale</i>
	3.5 Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture socio-sanitarie o che si occupano di inserimento e/o di recupero di soggetti svantaggiati	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Piano aziendale</i> <i>Accordi o convenzioni</i>
04 Partecipazione a regimi di qualità	- 4.1 Aziende in regime di produzione Biologica o Integrata o in possesso di Certificazioni DOP / IGP	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: possesso delle certificazioni di produzione Biologica oppure Integrata e DOP/IGP; • 50%: possesso di una sola Certificazione Biologica, Integrata o DOP/IGP; • 0%: assenza del requisito 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Piano aziendale</i> <i>Copia delle certificazioni in possesso</i>

Allegato A) alla determina DPD018/719 del 15/12/2023

05 - Tipologia di investimenti	5.1 Progetti che finalizzano alla diversificazione, ristrutturandolo anche parzialmente, un immobile di elevato pregio tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. oppure riconosciuto di valore storico o architettonico o culturale o testimoniale, mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito. 	Piano aziendale All. 11 con documentazione a corredo
	5.2 Investimenti che conseguono un risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili	7	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito 	- Piano aziendale - documentazione progettuale di cui all'art. 11, comma 1, lett. e)
	5.3 Ristrutturazioni che prevedono il raggiungimento della Classe energetica A	3	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito 	Piano aziendale A.P.E. post
	5.4 Interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente che non prevedono ampliamenti volumetrici	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza del requisito. 	Piano aziendale All.9_perizia asseverata
	5.5 Cantierabilità del progetto	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100% possesso del titolo abilitativo al momento di presentazione della domanda di sostegno; • 0%: Assenza del requisito. 	Piano aziendale documentazione probante
06 - Dimensione economica aziendale	6.1 Dimensione economica aziendale	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: dimensione economica aziendale fino a 15.000 € in Standard output; • 50%: dimensione economica aziendale da 15.001 a 30.000 € in Standard output; • 0%: dimensione economica aziendale oltre 30.000 € in Standard output. 	Piano aziendale Scheda validaz. F.A. Calcolo PS aziendale _All. 12
07 - Qualificazioni e sociale dell'impresa	7.1 Progetti presentati da Fattorie sociali	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: possesso del requisito; • 0%: assenza del requisito. 	Piano aziendale Certificato di iscrizione all'Albo regionale delle Fattorie sociali
Totale punteggi		100		
(*) Per la domanda presentata da una persona giuridica, l'età e il genere sono riferiti al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda				

3. Le modalità e le disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione, sono le seguenti:

- a il massimo punteggio attribuibile è pari a 100;

- b** il progetto presentato a suffragio della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la soglia minima di punteggio pari a 30;
- c** per il Criterio di selezione *“1.1 Requisiti del soggetto richiedente”*, la priorità è attribuita al richiedente sulla base dell'età alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata per l'adesione al presente Bando; in presenza di società, si prende a riferimento l'età del rappresentante legale, così come rilevabile dalla visura camerale. Per la qualifica di IAP è necessario allegare l'Attestato in corso di validità o, in alternativa, l'iscrizione alla gestione INPS agricola come IAP; per la verifica di coltivatore diretto è necessario allegare il Certificato di iscrizione all'INPS in qualità di Coltivatore diretto. In caso di società il requisito deve essere soddisfatto dal legale rappresentante;
- d** per il Criterio di selezione *“1.2 Domanda di sostegno presentata da una donna”* il punteggio è attribuibile se il sottoscrittore della domanda è donna. In caso di domande presentate da persone giuridiche il requisito è riferito al socio con funzioni di rappresentante legale che sottoscrive la domanda, così come rilevabile dalla visura camerale;
- e** per il Criterio di selezione *“2.1 Investimenti realizzati nelle aree eleggibili alla strategia regionale aree interne”*, il punteggio è attribuibile se l'investimento di diversificazione è localizzato nei Comuni di cui **all'Appendice A** al presente Bando;
- f** per il Criterio di selezione *“3.1 Acquisizione di Certificazione di fattoria didattica e/o agrinido e/o agrisilo e/o agritata da parte di azienda agrituristica o acquisizione della certificazione di azienda agrituristica da parte di fattoria didattica e/o agrinido e/o agrisilo e/o agritata”*, i punteggi sono attribuibili solo nel caso in cui la nuova attività extra agricola introdotta (agriturismo/Fattoria didattica) sia comprovata dal relativo Certificato rilasciato dallo STA e che il Piano aziendale annoveri investimenti finalizzati alla realizzazione della nuova attività extragricola introdotta (agriturismo/Fattoria didattica) e rispetto alla quale si chiede l'attribuzione del relativo punteggio;
- g** per il Criterio di selezione *“3.2 Introduzione/ampliamento delle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande: ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione”*, ai fini dell'attribuzione del punteggio, corre obbligo precisare che le quattro attività principali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg. *“Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 “Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo”*, che danno luogo - singolarmente o in modo dipendente - al rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (cfr. art. 4, comma 3 del Regolamento attuativo), sono:
1. alloggio: offerta di pernottamento in locali al chiuso organizzati in unità abitative, camere o appartamenti;
 2. agricamping: offerta di pernottamento in spazi aperti organizzati in piazzole attrezzate;
 3. somministrazione di pasti e bevande: offerta di pasti e bevande rientranti nella normale ristorazione;
 4. organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di qualità abruzzesi, compresa la miscita di vini: offerta di uno o più piatti nei quali è

prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza che l'offerta complessiva abbia la caratteristica di un pasto completo.

In relazione ai punteggi, si precisa che:

- il 100% del punteggio è attribuibile solo per le nuove aziende agrituristiche che introducono almeno 3 attività principali o per le aziende agrituristiche esistenti in possesso, alla data di candidatura, di un Certificato agrituristico e che intendono ampliare la propria offerta mediante introduzione di ulteriori tre attività principali;
- il 75% del punteggio è attribuibile solo per le nuove aziende agrituristiche che introducono almeno 2 attività principali o per le aziende agrituristiche esistenti in possesso, alla data di candidatura, di Certificato agrituristico e che intendono ampliare la propria offerta mediante introduzione di ulteriori due attività principali;
- il 50% del punteggio è attribuibile solo per le nuove aziende agrituristiche che introducono almeno un'attività principali o per le aziende agrituristiche esistenti in possesso, alla data di candidatura, di Certificato e che intendono ampliare la propria offerta mediante introduzione un'ulteriore attività principale;
- nessun punteggio viene attribuito per le imprese agrituristiche in possesso, alla data di candidatura, di Certificato e che non ampliano la propria offerta in termini di ulteriori attività principali.

I summenzionati punteggi sono attribuibili solo nel caso in cui la/le attività extra agricola principale di nuova introduzione siano presenti nel Certificato rilasciato o aggiornato dallo STA e che il Piano Aziendale annoveri investimenti rispetto ai quali si chiede l'attribuzione del relativo punteggio.

h per il Criterio di selezione **“3.3 Ampliamento delle attività di ospitalità e somministrazioni pasti (ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione) mediante introduzione di servizi integrativi e accessori come da certificato di iscrizione all'esercizio dell'attività agrituristica”**, corre obbligo precisare che le sole attività integrative ed accessorie, di cui all'art. 2 del Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg. **“Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 “Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo”** che non danno quindi luogo al rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (cfr. art. 4, comma 3 del Regolamento attuativo), ammissibili ai fini del presente bando e che consentono la valorizzazione del punteggio sono:

1. organizzazione di attività ricreative, culturali, ippoturistiche, sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale: offerte di svago, assistenza o formazione organizzata dall'imprenditore agrituristico nell'ambito della sua impresa per intrattenere i propri ospiti. Le attività didattiche e sociali attivate dalle aziende agrituristiche devono svolgersi nel rispetto della specifica normativa regionale in materia;
2. svolgimento del ruolo di operatore ambientale e culturale: azioni di sensibilizzazione e di educazione per la formazione di una nuova coscienza ecologica, finalizzata ad un profondo cambiamento culturale nell'ottica dei principi della sostenibilità.

I summenzionati punteggi sono attribuibili solo nel caso in cui la/le attività extra agricola integrativa e accessoria di nuova introduzione siano inserite nel Certificato rilasciato o aggiornato dallo STA e che il Piano Aziendale annoveri investimenti rispetto ai quali si chiede l'attribuzione del relativo punteggio.

i per il Criterio di selezione **“3.4 Aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche che attivano almeno una delle seguenti attività: - un laboratorio artigianale volto al**

recupero di attività artigianali legate alla cultura e alla tradizione rurale e contadina con esclusione della trasformazione /lavorazione di prodotti ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE; - allestimento di uno spaccio di vendita dei prodotti aziendali non ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE", il punteggio è valorizzabile solo per le aziende agricole in possesso, alla data di candidatura, di un certificato di abilitazione all'esercizio di agriturismo o di fattoria didattica, rilasciato dallo STA competente, che attivano, per la prima volta, le attività di diversificazione di cui al criterio di selezione stesso;

- j per il Criterio di selezione **"3.5 Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture socio-sanitarie o che si occupano di inserimento e/o di recupero di soggetti svantaggiati"** è necessario allegare accordi o convenzioni debitamente firmate e corredate di documento di riconoscimento dei sottoscrittori; per la definizione di soggetti svantaggiati si fa riferimento alla Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18;
- k per il Criterio di selezione **"4.1 Aziende in regime di produzione Biologica o Integrata o in possesso di Certificazioni DOP / IGP"**, la priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano di aver assoggettato la propria azienda agricola ai sistemi di qualità indicati;
- l per il Criterio di selezione **"5.1 Progetti che finalizzano alla diversificazione, ristrutturandolo anche parzialmente, un immobile di elevato pregio tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. oppure riconosciuto di valore storico o architettonico o culturale o testimoniale, mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica"** è necessario produrre apposita dichiarazione da parte del tecnico abilitato, da rendersi in conformità **all'All. 11_Dichiarazione immobile di pregio** ed allegare, a seconda dell'ipotesi che ricorre,:
 - i per gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 con Decreto di Vincolo, il Decreto di dichiarazione di interesse culturale della Soprintendenza;
 - ii per gli immobili non sottoposti a tutela ma riconosciuti di valore storico o architettonico o culturale o testimoniale, è necessario comprovare l'inserimento puntuale dell'edificio all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
- m per il Criterio di selezione **"5.2 Investimenti che conseguono un risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili"** viene attribuito il punteggio nel caso in cui il contributo energetico fornito dalle rinnovabili, oggetto di investimento, copre almeno il 20% del fabbisogno energetico complessivo aziendale, come stimato nella documentazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. e;
- n per il Criterio di selezione **"5.3 Ristrutturazioni che prevedono il raggiungimento della Classe energetica A"** è necessario allegare l'A.P.E. post-intervento;
- o per il Criterio di selezione **"5.4 Interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente che non prevedono ampliamenti volumetrici"** è necessario allegare la Perizia asseverata per il calcolo degli ampliamenti, da redigersi sulla base del modello **Allegato 9**, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale; il punteggio è valorizzabile unicamente nel caso in cui, a prescindere dall'intervento finanziabile (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale, agrinido, laboratori per prodotti fuori Allegato I del Trattato, attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse

naturali e paesaggistiche), il richiedente provveda esclusivamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, senza incremento di volume fisico;

p per il Criterio di selezione **“5.5 Cantierabilità del progetto”** è necessario dimostrare l'immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi programmati. Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere dimostrato che sia stato adottato dall'Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l'attivazione di procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato. Nel caso in cui gli investimenti strutturali possano essere realizzati con la CILA o la SCIA il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto solo qualora siano trascorsi, prima di procedere alla presentazione della domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione deve essere inoltre comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività da allegare ai fini del punteggio. Qualora ricorra la circostanza, deve essere altresì allegata l'Attestazione di avvenuto deposito e/o l'autorizzazione sismica del Genio Civile, se non ricomprese nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo. Deve essere allegata, pertanto, a comprova del punteggio richiesto e a seconda dell'ipotesi che ricorre:

- permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente, autorizzazione, CILA, SCIA, DIA e dichiarazione dell'Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;
- Autorizzazione per procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90;
- Valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza ambientale;
- autorizzazione sismica del Genio Civile, se non ricomprese nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
- autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rilasciate dagli Uffici competenti;
- altre eventuali autorizzazioni;
- eventuali nulla-osta.

q Per il Criterio di selezione **“6.1 Dimensione economica aziendale”**, il punteggio pieno è attribuito alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica dell'impresa, espressa in termini di Produzione Standard (PS), fino a € 15.000,00. Il 50% del punteggio è attribuito per dimensione economica aziendale da € 15.001 a € 30.000; se la Dimensione economica aziendale supera € 30.000 in termini di standard output il punteggio non è assegnabile.

Ai fini del calcolo sono computati le sole PS riferite al territorio regionale e al Piano Colturale e alla Consistenza Zootecnica presenti nel Fascicolo aziendale.

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da CREA di cui all'**Appendice E** al Bando e consultabile al seguente link <https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php>.

I richiedenti ai fini della valorizzazione del punteggio devono allegare

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario allegare:

1. Scheda del Fascicolo Aziendale² validata al momento della presentazione della domanda di sostegno; il *barcode* generato sulla scheda di validazione del Fascicolo aziendale deve coincidere con quello riporta in DDS;
2. **Allegato 12** con il prospetto di calcolo della Dimensione economica aziendale, sottoscritta dal richiedente.

r per il Criterio di selezione "**7.1 Progetti presentati da Fattorie sociali**", il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui la nuova attività extra agricola introdotta sia comprovata dall'iscrizione all'Albo regionale delle Fattorie sociali e che il Piano aziendale annoveri esclusivamente investimenti finalizzati all'esercizio di fattoria sociale.

Articolo 15 – Valorizzazione dell'investimento

1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e autodichiarato da parte del soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nella specifica Sezione del Piano Aziendale i punteggi assegnabili a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Il soggetto richiedente deve comprovare l'attribuzione del punteggio mediante documentazione di cui al precedente articolo 14.
4. L'Ufficio competente non riconosce alcun punteggio per i criteri non documentati o per punteggi non auto-attribuiti.
5. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente può richiedere chiarimenti o integrazioni fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC.
6. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
7. Qualora la verifica determini la rettifica del punteggio e quest'ultimo non consenta alla domanda di permanere nel cassetto relativo alla classe di punteggio dichiarata, la stessa è dichiarata inammissibile.
8. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo in caso di errori palesi e, qualora avvenga successivamente alla chiusura dello sportello, il richiedente deve provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura dello sportello.

Articolo 16 - Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:

² Il Fascicolo aziendale fa fede nei confronti della Pubblica Amministrazione come previsto all'art 25, comma 2 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*".

- a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del contributo e/o del punteggio auto-attribuito, di cui, rispettivamente, all'articolo 10 comma 3 e all'articolo 15, comma 6;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della fuoriuscita del cassetto di riferimento o dell'inammissibilità dell'investimento.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata all'Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 17 – Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione

1. L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.
2. Qualora la disponibilità delle risorse assegnate a ciascun cassetto non sia sufficiente a finanziare per intero l'ultima domanda ammissibile, il finanziamento parziale è concesso a condizione che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
3. Ai fini della concessione del contributo, l'Ufficio competente chiede a mezzo PEC di produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento di essa, la seguente documentazione:
 - a) nel caso di investimenti già realizzati, autocertificazione del Direttore Lavori o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati;
 - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (antimafia) da rendere sulla base dell'**All. gestionale_ 13_Dichiarazioni per richiesta comunicazione/informazione antimafia**;
 - c) autodichiarazione relativa all'insussistenza di procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenente, altresì, le informazioni relative alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS, nella sezione Agricoltura, oppure copia dell'istanza di iscrizione all'INPS – sezione Agricoltura se il soggetto beneficiario non vi risulta già iscritto.
4. L'esito negativo della richiesta informativa antimafia presso la BDNA non consente l'emanazione del provvedimento di concessione.
5. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati:
 - numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - codice unico di progetto (C.U.P.);
 - Codici RNA: CAR e COR;
 - nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - partita IVA (C.U.A.A.);
 - spesa ammessa;
 - contributo concesso;
 - la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

6. Il Provvedimento di concessione è subordinato alla verifica positiva:
 - a) dell'assenza attivazione / ricorso alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b) della clausola del *c.d. Pantouflage*;
 - c) del rispetto del massimale degli aiuti de minimis concessi nel triennio.
7. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, dall'articolo 20 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*) della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*, come modificato e integrato dagli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 2022, n.10 *Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.
8. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
9. L'Ufficio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.
10. Alla conclusione delle istruttorie, per ciascun Cassetto, sono pubblicati sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it e sul sito istituzionale gli elenchi delle domande ammesse a contributo.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 18 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere avviato entro il termine perentorio di **sessanta (60)** giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso; come stabilito all'art. 4, comma 1 del presente Bando, l'intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023. Non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Aziendale. L'avvio dei lavori è documentato attraverso la dichiarazione di cui **All. gestionale_14_Avvio**, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati e da copia fotostatica fronte retro del documento di identità del richiedente in corso di validità:

- a) fatture di acquisto o dei documenti di trasporto (DDT), e dei documenti di pagamento;
 - b) caparra confirmatoria;
 - c) contratto di fornitura;
 - d) registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o compromesso di acquisto.
3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, si procede a dichiarare la decadenza automatica dal beneficio.
 4. Il beneficiario deve concludere l'attuazione degli investimenti entro **12 mesi o 18 mesi** in caso di interventi sulle strutture, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici.
 5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla erogazione del saldo.
 6. Entro 3 mesi o 9 mesi per gli interventi strutturali, dall'avvio del Piano, il beneficiario trasmette all'Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole e all'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato del Dipartimento Agricoltura, agli indirizzi indicati nell'art. 37, i dati relativi all'avanzamento finanziario del Piano aziendale. I dati di monitoraggio fisico sono comunicati in occasione della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 19 - Variante

1. Fermo restando il termine perentorio del **30/03/2029** per la chiusura delle operazioni, il soggetto Beneficiario può richiedere, dopo la concessione, **una sola variante** (nel novero sono comprese le domande di variante rigettate a seguito di istruttoria) debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano aziendale e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi.
3. La richiesta di variante deve essere presentata entro novanta (90) giorni antecedenti il termine ultimo per la conclusione del Piano Aziendale e non può esservi data attuazione se non previa autorizzazione da parte dal competente Ufficio.
4. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio entro il mese successivo alla notifica del provvedimento di concessione. La variante per cambio beneficiario può essere presentata solo a seguito del provvedimento di concessione.
5. La richiesta di variante deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a) una relazione esplicativa, datata e firmata dal beneficiario, contenente le motivazioni e la dettagliata descrizione della variante;
 - b) dichiarazione del beneficiario che i lavori oggetto di variante non siano stati avviati precedentemente alla richiesta di autorizzazione medesima;

- c) quadro comparativo delle opere ammesse a concessione e di quelle di variante;
 - d) Contabilità delle opere redatta secondo le modalità previste all'articolo 10;
 - e) nuovo Piano Aziendale modificato a seguito della variante proposta.
6. Sono considerate in ogni caso varianti da approvare preventivamente:
- a) cambio di sede dell'investimento;
 - b) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - c) modifica della tipologia di opere approvate;
 - d) cambio di beneficiario per cambio denominazione dell'impresa, cessione dell'azienda parziale o totale (tale tipo di variante non viene conteggiata nel numero di varianti ammissibili).
7. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
8. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
9. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al **70%** di quella originariamente ammessa.
10. Se la revisione del progetto proposta con la domanda di variante comporta una modifica del punteggio assegnato, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda nell'ambito della medesima Classe di punteggio.
11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente al Servizio concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
12. Non costituiscono in ogni caso variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità dell'intervento presentato, l'**"adattamento tecnico"** consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti inizialmente con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti; nonché **"adeguamenti non sostanziali"** e coerenti con gli investimenti approvati. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
13. La domanda di variante deve essere compilata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e successivamente trasmessa via PEC al seguente indirizzo: dpd018@pec.regione.abruzzo.it . La data di rilascio della stessa sul portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
14. Alla domanda di variante, sottoscritta digitalmente, deve essere allegata tutta la documentazione sopra riportata.
15. Il Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, procede all'approvazione dell'esito istruttorio della variante ed invia tramite PEC al beneficiario il relativo provvedimento.
16. Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

17. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.
18. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto la richiesta di Variante per "Cambio Beneficiario" deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi del subentrante.

Articolo 20 - Proroga

1. Fermo restante il termine perentorio del **30/03/2029** per la conclusione di tutte le operazioni finanziate a valere sul CSR Abruzzo, il beneficiario, per la realizzazione dell'intervento, può richiedere, per ragioni oggettive e debitamente comprovate, una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale, per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate).
2. La domanda di proroga deve essere inoltrata all'Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it prima della scadenza dei relativi termini di avvio e conclusione degli investimenti. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
3. La domanda di proroga può avere a oggetto – alternativamente – la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 21 – Domanda di pagamento

1. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipazione pari al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
 - b. acconti per avanzamenti successivi (SAL);
 - c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
2. Il beneficiario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, deve presentare una domanda di pagamento dell'anticipazione pari al 50% del contributo totale concesso dietro presentazione di polizza fidejussoria.
3. In caso di anticipazione erogata, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che l'eventuale sommatoria delle somme erogate, non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
4. In alternativa, all'anticipazione di cui al comma 2, sempre entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario può presentare domanda di pagamento di un acconto, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari alla predetta anticipazione.
5. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, si prevede l'erogabilità di acconti proponibili ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 10% dell'importo totale del contributo concesso.
6. La presentazione della domanda di pagamento del SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.

7. Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutti gli investimenti nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. Decorso inutilmente detto termine, l'Ufficio competente provvede ad applicare le sanzioni (riduzioni/esclusioni) in corso di definizione con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021.
8. L'iniziativa si può ritenere positivamente conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al **70%** della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.
9. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio Competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, riguardo a:
 - a. assenza attivazione / ricorso alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b. regolarità contributiva (DURC) o per le ditte non assuntrici di manodopera Attestazione di regolarità contributiva;
 - c. esito positivo della informazione Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura.
10. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:
 - a. risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nella concessione;
 - b. rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti in essa.
11. In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:
 - a. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c. verificabile e controllabile;
 - d. legittima e contabilizzata.
12. Alle domande di pagamento, compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) disponibile all'indirizzo www.sian.it, deve essere allegata, secondo la casistica, tutta la documentazione riportata ai successivi articoli 22, 23 e 24.
13. È esclusa in ogni caso, la consegna a mano, anche con riferimento ad eventuale documentazione integrativa/esplicativa.

Articolo 22 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione

1. La domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata all'art. 18 comma 2;
 - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- c) Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alle soglie previste dalla normativa antimafia, autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.
- d) Permesso di costruire o provvedimento conclusivo.

Articolo 23 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto

1. La domanda di pagamento dell'acconto deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Permesso di costruire o provvedimento conclusivo;
 - b. Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 - c. Dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
 - d. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
 - e. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
 - f. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili;
 - g. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
 - h. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
 - i. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - j. Copia delle fatture con le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP. Per le fatture elettroniche produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo l'identificativo del bando: **"Fondo FEASR – CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD03"**. Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammissibili ai fini del pagamento.
 - k. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di

pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;

- l. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - l.1) che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - l.2) che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- m. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - m.1) che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - m.2) che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - m.3) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
- n. Elenco dei documenti giustificativi di spesa come da **All. gestionale_15_Modello Elenco giustificativi di spesa**
- o. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- p. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- q. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.lgs. 81 /2008;
- r. Le copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate, nonché dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i, nel caso di presentazione del primo SAL in alternativa alla richiesta di pagamento dell'anticipazione;
- s. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 24 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

1. La domanda di pagamento del saldo deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi. La relazione deve inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
 - b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
 - c. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;

- d. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- e. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- f. *Layout* dei processi di lavorazione realizzati;
- g. Certificato di agibilità;
- h. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- i. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- j. Certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- k. Certificazione di collaudo dei sistemi produttivi e di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli ospiti e al personale;
- l. Copia delle fatture con le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP. Per le fatture elettroniche produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo l'identificativo del bando: "**Fondo FEASR – CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD03**". Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento.
- m. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
- n. Estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- o. Dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.
- p. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - p.1) che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - p.2) che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- q. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - q.1) che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - q.2) che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - q.3) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data

dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);

- r. Elenco dei documenti giustificativi di spesa (**All.15 gestionale_Modello** Elenco giustificativi di spesa);
- s. Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (**All. gestionale 16_Confronto** quantitativo tra previsioni e realizzazioni);
- t. dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal CSR, secondo lo schema in **All. gestionale_17_ Dichiarazione** sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti di cumulabilità del sostegno con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale;
- u. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- v. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- w. Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;
- x. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a, del D.lgs. 81 /2008;
- y. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 25 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo

1. L'istruttoria delle domande di pagamento dell'anticipazione del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio procede a inviare RAC (Richieste di azioni correttive) necessarie per l'evidenza del controllo e assegna un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la consegna della documentazione stessa.
3. A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, il Servizio, procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'anticipazione, predispone le check-list e trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e, inoltre, provvede a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione tramite PEC.
4. Una volta definita la procedura, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

Articolo 26 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'acconto e del saldo del contributo

1. L'istruttoria delle domande di acconto/saldo del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio procede a inviare RAC (Richieste di azioni correttive) necessarie per l'evidenza del controllo e assegna un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la consegna della documentazione stessa.
3. A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, viene effettuata, da parte della struttura competente, anche una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo

investimento (visita in situ) per verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo.

4. La struttura competente per l'istruttoria procede alla redazione del verbale di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.
5. Una volta concluso il controllo amministrativo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
6. La struttura competente elabora gli Elenchi di Liquidazione e adotta il provvedimento di liquidazione notificandolo alle ditte, tramite PEC.
7. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.

Articolo 27 - Vincoli di inalienabilità e destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.
3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascia il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

Articolo 28 - Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.
2. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
3. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

5. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Articolo 29 – Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
 - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, fatto salvo i casi di economia di spesa per progetti interamente realizzati;
 - e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - g) mancata realizzazione dell'intervento;
 - h) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa;
 - i) esito negativo della procedura di rilascio del DURC;
 - j) esito sfavorevole della procedura di rilascio della certificazione "antimafia";
 - k) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - l) rinuncia da parte del beneficiario;
 - m) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 59, c. 5 del reg. (UE) 2021/2116.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.
4. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Articolo 30 – Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - e) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;

- f) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
- 2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
 - a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b) seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
- 3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
- 4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera f).
- 5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
- 6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 31 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2016 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
- 2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati – e corredati della documentazione probante - all'Ufficio competente, entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
- 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 59, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2116, nonché dall'art. 1, c.3 del D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023.

Articolo 32 - Errori palesi

- 1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi.
- 2. Sono errori palesi quelli che:

- a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio competente o dell'Organismo Pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

Articolo 33 – Motivi di Riduzione del beneficio

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
 - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Articolo 34 - Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 35 - Riduzioni e Sanzioni

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 36 - Impugnativa

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:

- a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
- c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 37 - Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività Agricoltura -DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è il dirigente protempore del Servizio Competitività Agricoltura DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio Sostegno Giovani Agricoltori e Diversificazione Aziende Agricole.
4. Competente alle attività di monitoraggio è l'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato del Dipartimento Agricoltura, PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it
5. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella Sezione dedicata al Bando.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Normativa di Riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni è attuato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.
4. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale, per quanto non specificatamente indicato nel presente Bando in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel cap. 4 del PSP.

Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio DPD 018 presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

2. Si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando (Trattamento dati personali – Appendice E).

Articolo 40 – Obblighi del Beneficiario

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) conservare separatamente tutta la documentazione relativa probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla erogazione del saldo;
 - b) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - c) trasmettere entro le scadenze previste nell'art. 18, comma 7 le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a:
 - a. indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR;
 - b. assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale;
 - c. collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.
3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "**Fondo FEASR – CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD03**" oltre che il CUP.
4. Il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
 - i. bonifico bancario o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - ii. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - iii. carta di credito e/o bancomat;
 - iv. bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il CUP;
 - v. MAV;
 - vi. F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
5. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).

6. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate.

Articolo 41 - Definizioni

Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.

1. **Piano Strategico della PAC (PSP):** strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.
2. **Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR):** strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
3. **Intervento:** strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando;
4. **Beneficiario:** in relazione al presente Intervento si intende l'impresa che riceve l'aiuto;
5. **Operazione:** ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
6. **Condizioni di ammissibilità:** Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dagli Enti beneficiari per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico.
7. **Domanda di sostegno:** la domanda presentata dall'Ente proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
8. **Domanda di pagamento:** la domanda presentata dall'Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di saldo finale.
9. **Fascicolo aziendale:** strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
10. **Produzione primaria:** si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.
11. **Trasformazione di prodotti agricoli:** processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: *il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.*
12. **Commercializzazione di prodotti agricoli:** detenzione o esposizione di un prodotto agricolo, animale o vegetale allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
13. **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.

14. **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
15. **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette – nei termini imposti dal procedimento – il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).
16. **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo. Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento; Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.
17. **BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004
18. **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
19. **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del "Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027";
- Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis";
- Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg.;

- Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.;
- Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.

Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale o dell'Organismo Pagatore si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni riferite alla programmazione 2014-2022.

Appendici:

- A. Zonizzazione
- B. PMI
- C. Dimensionamento tecnico degli interventi edili
- D. tabella con i valori delle Produzioni Standard
- E. Informativa dati personali

Allegati editabili:

1. Piano aziendale
2. maggiorazione Area D
3. la dichiarazione/IMPEGNO doppio finanziamento
4. Cause di esclusione
5. Requisiti soggettivi
6. Dichiarazione di impegno
7. Autorizzazione agli investimenti da parte del proprietario
8. prospetto raffronto preventivi
9. Perizia asseverata per ampliamenti
10. Check list di autoverifica sul rispetto del dimensionamento delle attività connesse
 - 10A. Agriturismo
 - 10B. Fattoria didattica
 - 10C. Agricoltura sociale
 - 10D. Agrinido
11. Dichiarazione di elevato pregio dell'immobile (*solo per punteggio*)
12. Prospetto di calcolo della Dimensione economica aziendale (*solo per punteggio*).

Allegati gestionali editabili (*da prodursi ai fini del provvedimento di concessione e per le domande di pagamento*):

- All. gestionale_13_Dichiarazioni per richiesta comunicazione/informazione antimafia
- All. gestionale_14_Avvio;
- All. gestionale_15_Modello Elenco giustificativi di spesa
- All. gestionale_16_Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni;
- All. gestionale_17_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti di cumulabilità del sostegno con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale